

## La fiscalità delle donazioni informali

### Le aliquote "formali"

La donazione formale, stipulata con atto notarile, si tassa con l'aliquota del 4% se è tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli, del 6% se è tra fratelli e sorelle (o soggetti equiparati), con l'aliquota dell'8% in ogni altro caso. Il 4% si calcola sul valore imponibile eccedente il milione di euro, il 6% sul valore imponibile eccedente 100 mila euro. Quindi, la donazione padre/figlio di 300 mila euro non paga alcuna imposta.

### Partecipazione al capitale

Se oggetto di donazione è una partecipazione al capitale di società, si può approfittare di notevoli vantaggi. Anzitutto, il valore imponibile è dato non dal valore venale della quota, ma dalla proporzione del valore del patrimonio netto contabile riferibile. Se poi è una donazione tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli e ha per oggetto una quota che consente di acquisire il controllo della società (50,01%), vi è esenzione totale da imposta di donazione.

### Compravendite immobiliari

Se una persona (ad esempio un genitore a favore del figlio) paga, per spirito di liberalità, un prezzo dovuto da un'altra persona, e questa situazione è dichiarata nell'ambito di un contratto soggetto a imposta sul valore aggiunto o a imposta di registro proporzionale, la legge dispone che tale donazione non è soggetta ad alcuna imposizione. È questo un classico caso che capita nel contesto dei contratti di compravendita immobiliare.

### Registrazione volontaria

La donazione informale volontariamente registrata è sottoposta alla tassazione ordinaria con le aliquote del 4,6% e dell'8%, applicandole al valore imponibile eccedente la franchigia spettante. Se invece la tassazione informale è confessata nell'ambito di un accertamento tributario, la legge la penalizza con l'aliquota dell'8%, ma pur sempre dovendo tener conto delle franchigie applicabili (ad esempio, quella di 1 milione tra genitori e figli).